



Istituto Superiore di Sanità

Decreto n. 113/2025

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, recante il "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, e s.m.i., così come modificato in adeguamento al D.Lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26 luglio 2022, allegata al verbale n. 59;

Visto, nello specifico, l'art. 4 del richiamato Statuto;

Visto il D.M. 2 marzo 2016 relativo al "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 28 giugno 2012, n. 106", come aggiornato e modificato con deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 24 della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2018 e, successivamente, con disposizione commissariale n. 5 del 19 ottobre 2023;

Visto in particolare l'art. 11 del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 40 del 20 novembre 2023, in forza del quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità "così come derivante dalle modifiche intervenute al testo originario";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e s.m.i.;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

Visto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, relativo al “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 76, in data 23.6.2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;

Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione

D E C R E T A

Art. 1

(Avvio di procedura)

1. È indetta la procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, con durata triennale rinnovabile, del Direttore del **Centro Nazionale per le Malattie rare**.

Art. 2

(Requisiti)

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001 sono ammessi alla procedura selettiva anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria. In tal caso, la documentazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione Allegati;
 - b) maggiore età, non superiore a quella prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio;

- c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - d) idoneità fisica allo specifico impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva;
 - e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - g) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - h) non rientrare nei casi previsti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
 - i) i candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - j) Titolo di studio: Laurea Magistrale in *Biologia (LM6)* o *Medicina e Chirurgia (LM41)* o titoli considerati equiparati o equipollenti in base alla vigente normativa di legge. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo saranno ammessi alla procedura con riserva. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, al riconoscimento del titolo estero provvederà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'Università e della ricerca ovvero del Ministero dell'Istruzione e del merito, esclusivamente nei confronti del vincitore della procedura. Quest'ultimo avrà l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento del titolo estero al Ministero dell'Università e della ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione e del merito entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale;
 - k) Rientrare in una delle seguenti ipotesi:
 - a. dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologici di ruolo presso l'Istituto Superiore di Sanità;
 - b. professori universitari di ruolo;
 - c. esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale, ivi compresi i primi ricercatori o primi tecnologici con almeno 12 anni di anzianità di servizio maturato nel profilo presso l'Istituto Superiore di Sanità;
 - l) avere un'ottima conoscenza della lingua inglese.
2. La Commissione esaminatrice verifica, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione e, in caso di accertamento negativo, ne dà tempestiva notizia all'Ufficio Reclutamento borse di studio e formazione ai fini dell'esclusione.
 3. La mancanza di uno solo dei requisiti, richiesti dal comma 1 del presente articolo, determinerà l'esclusione dalla procedura selettiva che potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Direttore della Direzione centrale degli Affari generali.

Art. 3
(Domanda e termine di partecipazione)

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul [Portale “InPA”](#) e sul [sito Internet](#) dell’Istituto Superiore di Sanità.
2. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, il candidato deve essere in possesso di uno dei sistemi di identità digitale SPID/CIE/CNS/eIDAS e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale “InPA”, previa registrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di procedura selettiva. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata da apposita ricevuta scaricabile dal portale “InPA” che, allo scadere del termine, non permette più l’accesso. La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell’area riservata del candidato. In caso di modifica, sarà considerata valida l’ultima domanda di partecipazione presentata in ordine di tempo.
5. Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2.
6. Il candidato dovrà allegare al “*modulo di domanda*”, in formato .pdf, un curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese, debitamente sottoscritto, contenente i titoli posseduti.
7. Il *curriculum vitae* che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, costituirà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale, non dovrà riportare dati personali.
8. Nell’ipotesi di candidati con disabilità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della legge 05 febbraio 1992, n. 104, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la Commissione esaminatrice individuerà misure compensative per consentire loro l’espletamento del colloquio in effettiva condizione di parità con gli altri candidati.
9. In caso di malfunzionamento parziale o totale del portale “InPA” accertato dall’Istituto, che impedisca l’utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento. Di tale eventualità è dato apposito avviso sul Portale del reclutamento e sul sito istituzionale dell’Istituto. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito *form* di assistenza presente sul portale “InPA”. Non è garantito un riscontro alle richieste di assistenza trasmesse nei tre giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
10. L’Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel *curriculum*.
11. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4
(Trattamento dei dati Personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 5
(Commissione esaminatrice)

1. Alla Commissione esaminatrice spetta la valutazione delle candidature, sulla base del curriculum vitae presentato e dell'esito del colloquio.
2. Nella prima seduta la Commissione dovrà stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio al fine di assegnare i relativi punteggi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11, commi 3 e 5 del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento e dall'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.

Art. 6
(Valutazione titoli)

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a **punti 100**.
2. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti.

Cat. 1) Pubblicazioni scientifiche pertinenti il profilo richiesto e peer review

fino a punti 30

Cat. 2) Attività istituzionale

fino a punti 20

Cat. 3) Esperienza manageriale

fino a punti 30

Cat. 4) Titoli formativi e professionali, quali dottorati di ricerca, specializzazioni, incarichi di responsabilità nella gestione di strutture, incarichi di responsabilità di progetti, incarichi universitari, docenze in corsi istituzionali

fino a punti 20

3. Per “**pubblicazioni scientifiche**” di cui alla precedente categoria 1), si intende che saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni nazionali ed internazionali relative alle attribuzioni del Centro Nazionale per le Malattie Rare in relazione:
 - a) all’attività di monitoraggio e sorveglianza delle malattie rare attraverso lo sviluppo e l’aggiornamento dei Registri per ottenere informazioni epidemiologiche sempre più dettagliate, utili anche a stimare il ritardo diagnostico e la migrazione sanitaria;
 - b) al supporto delle attività di ricerca clinica, nonché a quelle di ricerca sperimentale, che si esplica in studi su meccanismi molecolari, sulla genomica funzionale delle malattie rare, su modelli cellulari di malattie rare e su studi delle malattie rare senza diagnosi.
4. Per “**attività istituzionale**” di cui alla precedente categoria 2), deve intendersi l’attività prestata presso enti o aziende pubblici o privati, presso Università pubbliche o private, italiane o straniere, nonché presso istituzioni pubbliche o private che svolgono attività in ambito nazionale ed internazionale nel campo della ricerca, misurata anche con pareri, linee guida, etc., partecipazione a commissioni e comitati nazionali ed internazionali. Verrà valutata l’attività di ricerca nel settore specifico - anche attraverso la responsabilità nella gestione dei progetti - in quanto strumento indispensabile per condurre attività istituzionale, fornendo la base scientifica per contribuire alla valutazione del rischio, alle decisioni in campo regolatorio e ai conseguenti interventi di sanità pubblica.
5. Per “**esperienza manageriale**” di cui alla precedente categoria 3), deve intendersi l’attività svolta, caratterizzata da autonomia nella gestione e dalla diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e dai risultati conseguiti. Il candidato dovrà avere un *background* che consenta di comprendere, utilizzare ed integrare, con approccio multisettoriale, il contributo differenziale delle molteplici discipline e figure professionali coinvolte. Tale requisito è necessario per dare risposta a specifici quesiti e problematiche, grazie alla capacità di coordinare e valorizzare il lavoro di squadra e integrarsi con altre istituzioni.

Il candidato dovrà avere, altresì, comprovate capacità di:

 - a) acquisire fondi di finanziamento anche tramite bandi competitivi nazionali ed internazionali;
 - b) promuovere una dimensione internazionale delle attività di ricerca e istituzionali del Centro.
6. Per “**titoli formativi e professionali**” di cui alla precedente categoria 4), devono intendersi gli incarichi universitari, le docenze in corsi istituzionali, i titoli formativi, i riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, *etc.*.
7. I criteri di valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, dovranno accertare l’alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale conseguita dai candidati anche in ambito internazionale, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del **Centro Nazionale per le malattie rare** interessato alla nomina.
8. La valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati dai candidati sarà globale e riferita alle singole categorie di titoli. I punteggi saranno adeguatamente motivati per ogni singolo candidato.

Art.7
(Colloquio)

1. Il colloquio accerterà la capacità del candidato di:
 - a) formulare originali linee operative in tema di programmazione, organizzazione, e possibile sviluppo della ricerca anche a livello internazionale;
 - b) partecipare a tavoli istituzionali nel settore specifico a livello nazionale ed internazionale;
 - c) programmare, gestire, controllare e valutare le risorse umane in strutture di ricerca complesse;
 - d) inserire le attività del Centro in una visione multidisciplinare e sinergica con le altre strutture tecnico-scientifiche dell'ISS.
2. Per la valutazione del colloquio, tenuto conto di quanto prescritto dal precedente art. 5, comma 2, la commissione disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a **punti 50**.
3. La Commissione esaminatrice, attraverso la valutazione dei titoli e del colloquio, effettuerà un raffronto delle personalità scientifiche dei candidati e, per ognuno di essi, fornirà un profilo complessivo con un motivato ed analitico giudizio unitario.
4. Il colloquio sarà svolto in un'aula aperta al pubblico e potrà essere svolto anche per via telematica. Lo stesso non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
5. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.
6. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

Art. 8
(Graduatoria e conferimento incarico)

1. La Commissione esaminatrice stabilirà la votazione complessiva, per ciascun candidato, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.
3. Non sarà incluso nella graduatoria il candidato che, alternativamente o cumulativamente:
 - a. risulti aver riportato, in sede di colloquio, un punteggio **inferiore a punti 35**;
 - b. abbia conseguito, nella valutazione dei titoli e del colloquio, un punteggio complessivo **inferiore a punti 100**.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità gli atti della commissione saranno approvati dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, sarà attribuito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e non potrà comunque eccedere l'età prevista per il collocamento a riposo.

Art. 9
(Disciplina dell'incarico)

1. Le funzioni e la disciplina dell'incarico di Direttore di Centro sono regolate dal sopra indicato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
2. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001

e dall'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, e che non sussistano cause di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

3. Il trattamento economico di competenza sarà stabilito con successivo contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
2. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che, per le richieste di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul [portale InPA](#).
3. L'Istituto Superiore di Sanità si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
4. Avverso il presente avviso può essere proposta impugnativa dinanzi al competente T.A.R. del Lazio entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data pubblicazione, o, in alternativa, può essere esperito ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, 10/07/2025

IL PRESIDENTE
(*Prof. Rocco Domenico Alfonso BELLANTONE*)